



**Comune di Vado Ligure**



**Comune di Quiliano**

**Provincia di Savona**

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI "LUDOTECA COMUNALE" – "TEMPO INTEGRATO" – "IO-COMPITO" – "CAMPO SOLARE" E "ASSISTENZA ALLA MENSA" NEL COMUNE DI VADO LIGURE.**

**PREMESSE**

Con Determina a contrarre n. 2920 del 10.12.2021, il Comune di Vado Ligure ha determinato di affidare i servizi di "Ludoteca comunale - "Tempo integrato" — "Io compito" - "Campo solare" e "Assistenza alla mensa" del Comune di Vado ligure. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta tramite piattaforma telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 40, 58, 60, 95 e 142 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici" (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Vado Ligure - codice NUTS ITC32

**CIG 8994459E5C**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la D.ssa Silvia Rebattoni, Responsabile IX Settore Socio-Assistenziali, telefono 019-886350 – 019-883949 - fax 019-880214 - PEC [info@cert.comune.vado-ligure.sv.it](mailto:info@cert.comune.vado-ligure.sv.it)

Il bando è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, sul portale dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici on line, sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 20/2001 nonché sul sito internet - profilo del committente - Comune di Vado Ligure.

**1. PROCEDURA TELEMATICA**

La presente procedura di gara sarà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement utilizzata dal Comune di Vado Ligure e disponibile all'indirizzo web:

<https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti>

di seguito denominata "Portale Appalti"

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "Istruzioni e manuali" della piattaforma telematica [https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC)

**N.B. SI PREGA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE NELL'INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC;**

- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo <https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti> ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta".

Avvertenza relative all'accesso al portale telematico:

- al fine di caricare in modo ottimale la documentazione sul Portale Appalti deve essere connessa una sola utenza informatica / stazione personal computer e aperto un solo browser di navigazione per volta. Al termine di ogni sessione ricordarsi di effettuare il "logout";
- tutti i file vengono caricati in sessione (una sorta di "memoria temporanea" del server) e non sono salvati in maniera permanente finché non viene premuto il pulsante "Salva documenti";
- in caso di raggruppamenti temporanei è necessario sia iscritto al portale almeno il capogruppo, ma è necessario che sia mandatario che mandante/i inseriscano nell'apposito campo il proprio codice fiscale e la propria PEC.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto, redatto ai sensi dell'art. 23 comma 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
  - 1.1 Relazione tecnico – illustrativa;
  - 1.2 Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza – DUVRI;
  - 1.3 Prospetto economico dell'appalto (triennale);
  - 1.4 Prospetto economico degli oneri complessivi per l'acquisizione dei servizi (con opzioni di rinnovo e proroga tecnica);
  - 1.5 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e stima dell'incidenza della manodopera;
  - 1.6 Modalità di presentazione dell'offerta tecnica-economica e relativi criteri di valutazione;
  - 1.7 Planimetria;
- 2) Prospetto del personale impiegato, ai fini della redazione del progetto di assorbimento;
- 3) Bando di gara;
- 4) Disciplinare di gara e relativi allegati.

L'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritta dal Comune di Vado Ligure in data 04.01.2019 è pubblicata sul sito internet – profilo del committente – Comune di Vado Ligure.

La documentazione di gara è disponibile on line sul sito del Comune di Vado Ligure al link riportato nella pagina web dedicata alla presente procedura di gara.

## **2.2 CHIARIMENTI**

I chiarimenti inerenti il presente appalto dovranno essere richiesti **esclusivamente** tramite il Portale Appalti nella sezione “Comunicazioni”, relativa alla presente procedura di gara.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nonché le risposte ai quesiti verranno resi noti sul portale mediante comunicazione pubblica fino a 6 (sei) giorni antecedenti la scadenza del bando purché pervengano almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Sul portale verranno altresì comunicate le date delle sedute successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

**Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

## **2.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese sul Portale Appalti a mezzo pec e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara tramite l’apposita area “Comunicazioni” all’interno del portale telematico stesso.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere **tempestivamente** segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non sarebbe funzionale al servizio, né tecnicamente valido né economicamente conveniente la suddivisione in lotti. La non suddivisione in lotti assicura la razionalizzazione ed il contenimento della spesa attraverso la centralizzazione ed aggregazione dei servizi; si evidenzia – altresì – un’economia di mercato, a fronte di tipologie di prestazioni della stessa natura e, inoltre con la suddivisione in lotti del presente appalto verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del Codice (divieto di artificioso frazionamento).

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo
1	Servizio di animazione per bambini	92331210-5	<i>P – 100%</i>	euro 691.001,94
Importo complessivo dell'appalto				euro 691.001,94

L'importo complessivo dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ammonta ad euro 691.001,94 di cui euro 689.201,94 importo a base d'asta soggetto a ribasso, ed euro 1.800,00 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso).

L'appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Vado Ligure.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 88,278 % del valore complessivo dell'appalto, calcolati sulla base del costo presunto del personale utilizzato per la quantificazione del costo complessivo dell'appalto.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio in oggetto.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per eventuali ulteriori 12 (dodici) mesi, per un importo pari ad euro 230.333,98, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui euro 229.733,98 importo soggetto a ribasso, ed euro 600,00 quali oneri per la sicurezza (esclusi dalla base di gara – non soggetti a ribasso).

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo non superiore a quattro mesi e per un importo massimo di euro 76.778,00 (euro 76.578,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a euro 200,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi).

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante, a norma dell'art. 106 c. 12 del Codice, sulla base della propria disponibilità finanziaria e a fronte di motivate esigenze,

richiedere l'effettuazione di maggiori prestazioni, nel limite del 20% dell'importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto stesso e senza che l'aggiudicataria possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio aggiuntive.

**In caso di rinnovi e proroghe, gli importi di cui sopra dovranno essere ridotti del corrispondente ribasso offerto in sede di gara.**

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a complessivi euro 998.113,92, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi di cui euro 995.513,92 soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a euro 2.600,00, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

**5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 c. 2 del Codice, si applica l'art. 47 del Codice, mentre per quelli di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 45 c.2 del Codice, anche se non ancora costituiti, si precisa che, ai sensi dell'art 48 c. 8 del Codice, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto disposto al comma 7 bis dell'art 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

1. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
2. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
3. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa inoltre che, in caso di cessione/affitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche in riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice incorporata, o le società fuse nel'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'intesa per legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente e preventivamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**" di cui all'art. 2, comma 3.b della succitata delibera, da produrre, **debitamente firmato digitalmente dall'operatore economico**, in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali equivalenti a quelli del punto sopracitato e presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- per le cooperative ed i consorzi di cooperative: **iscrizione** all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23/06/2004, ovvero presso l'Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel recepire il Comunicato Anac del 13.04.2021 ad oggetto "Impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento", si richiedono i requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale relativi agli anni 2017-2018-2019.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

### **(DA INDICARE NEL DGUE, PARTE IV - CRITERI DI SELEZIONE – LETTERA B).**

Fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d'appalto, di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 83 comma 4 lettera a), conseguito negli anni 2017-2018-2019, per un importo annuo non inferiore a euro 230.333,98 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo del Codice, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

### **(DA INDICARE NEL DGUE, PARTE IV CRITERI DI SELEZIONE – LETTERA C - PUNTO 1B)**

Avvenuto espletamento negli anni 2017-2018-2019 dei seguenti servizi:

- almeno n. 1 servizio ludoteca comunale per un importo fatturato annuo pari o superiore a euro 52.000,00;
- e almeno n. 1 servizio tempo integrato per un importo fatturato annuo pari o superiore a euro 90.000,00;
- e almeno n. 1 servizio campi solari per un importo fatturato annuo pari o superiore a euro 60.000,00;

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per un periodo non superiore ad un anno solare, a condizione che i relativi contratti non siano stati risolti anticipatamente per inadempienze contrattuali.



Con la richiesta di tali requisiti si vuole garantire la partecipazione di operatori economici che abbiano esperienza nella gestione di un analogo servizio sociale, garantendo un'esperienza di organizzazione di mezzi e personale idonea allo svolgimento del servizio in oggetto.

Per questo motivo, il servizio richiesto viene riferito ad un periodo temporale non superiore ad un anno solare, proprio per dare una dimensione ritenuta idonea a garantire la capacità tecnica e professionale richiesta per lo svolgimento del servizio in oggetto. Per lo stesso motivo il requisito non è frazionabile.

Nel caso quindi che il concorrente abbia eseguito un servizio analogo, di una durata che va oltre l'anno solare (sempre all'interno del periodo di riferimento), il valore che sarà preso in considerazione, ai fini della valutazione circa il possesso o meno del requisito, sarà quello che il concorrente dichiara (e dimostra) di aver effettivamente svolto in un anno solare.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati sia a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici che committenti privati, la comprova del requisito è fornita mediante presentazione di documento digitale contenente i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente e/o dal committente privato, indicanti le fatture emesse e pagate, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo iva esclusa e del periodo di esecuzione del servizio stesso.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle società cooperative deve essere posseduto da :

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio o dal GEIE nel loro complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo/delegataria o indicata come tale.

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito relativo all'iscrizione** all'albo delle società cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti e comprovati sia per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) che per quelli di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, ai sensi dell'art. 47 del Codice.

## 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, dichiarandolo espressamente nel proprio DGUE.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice e della sentenza 3/6/2021 causa n. C-201/20 Corte di Giustizia UE, al concorrente di sostituire l'ausiliaria entro il termine perentorio di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione o l'organo competente comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante

(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (così come modificato dall'art. 49 D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021), il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 142 comma 5-ter D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in considerazione delle caratteristiche e della natura sociale dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà eseguire, a sua cura, in proprio e nei limiti del 70% dell'importo complessivo del contratto di appalto, i seguenti servizi:

- Servizio Educativo della Ludoteca Comunale "Il Cappellaio Matto";
- Servizio "Tempo Integrato";
- Servizio "Campi Solari".

Nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto solo relativamente ai seguenti servizi:

- Servizi "Io – Compito";
- Servizio "Assistenza Alla Mensa".

Per quanto sopra espresso, eventuali autorizzazioni al subappalto potranno essere concesse solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi e comunque nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice (così come modificato dall'art. 49 D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021). Pertanto, qualora il concorrente intenda riservarsi la facoltà di subappaltare, è tenuto a specificare **nel DGUE, parte II, sezione D**, le prestazioni che intende subappaltare (**solo relativamente ai servizi "Io Compito" e/o "Assistenza alla Mensa"**) e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 13.820,04, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) **essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo** o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante oppure la dichiarazione, a norma dell'art. 93 c.8 del codice, contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione bancaria, oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui agli articoli 103-104 del Codice, in favore della Stazione Appaltante, valida fino 12 mesi dall'ultimazione delle prestazioni. **Tale dichiarazione non è richiesta in caso di Microimprese, Piccole e Medie Imprese e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11 SOPRALLUOGO**

### **NON È PREVISTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.**

In ogni caso, prima di presentare l'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, il concorrente è tenuto a visionare la Planimetria, allegata in formato pdf/a quale documentazione di gara, relativa ai luoghi in cui si svolgerà il servizio.

Si precisa che non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci derivanti dalla mancata visione della stessa.

## **12. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

La presente procedura di gara è sottoposta alle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice; al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti i dati relativi alle unità del personale impiegato dal gestore uscente (come da prospetto allegato).

Il progetto di assorbimento dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 80,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

### **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La procedura di gara in oggetto sarà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web:

<https://appalti.comune.vado-ligure.sv.it/PortaleAppalti>

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il termine perentorio **delle ore 13,00 del giorno 27-01-2022.**

Non saranno ammesse offerte presentate in qualsiasi altra modalità.

I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla Piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta, richieste in capo al professionista/legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:

- a) busta telematica contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- b) busta telematica contenente OFFERTA TECNICA
- c) busta telematica contenente OFFERTA ECONOMICA

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche contenenti riserve o condizioni.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla Piattaforma.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di dichiarazioni o documenti non presenti nei modelli pubblicati, è richiesta la produzione dei documenti o la redazione ex novo delle dichiarazioni di conformità rispetto a quanto riportato nei rispettivi paragrafi. In caso di discordanza tra le dichiarazioni riportate sui modelli pubblicati ed il presente disciplinare di gara, prevarrà quest'ultimo.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **15.SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**A PENA DI ESCLUSIONE, trattandosi di procedura esperita in via telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice, gli operatori economici interessati dal soccorso istruttorio dovranno inviare le comunicazioni obbligatoriamente sul portale telematico della Stazione Appaltante Portale Appalti&Contratti – Area Comunicazioni.**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **16.BUSTA TELEMATICA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta telematica della documentazione amministrativa deve contenere:

- Dimostrazione dell'assolvimento di imposta di bollo relativamente alla domanda di partecipazione e all'offerta economica;
- la Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni integrative;
- il DGUE;
- la cauzione provvisoria corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- la dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione bancaria, oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva;
- il progetto di assorbimento del personale;
- la copia del pagamento contributo all'A.N.A.C.;
- il PassOE;

- l'eventuale documentazione in caso di avvalimento nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

**TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE CARICATI SUL PORTALE E SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE.**

**PER FACILITARE IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE, SI INVITANO GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLA GARA AD UTILIZZARE I MODELLI PREDISPOSTI DALLA STAZIONE APPALTANTE**

**DIMOSTRAZIONE DELL'ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALL'OFFERTA ECONOMICA (SE DOVUTO)**

Relativamente all'imposta di bollo dovuta sia sulla domanda di partecipazione che sull'offerta economica, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72, l'operatore economico (l'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo) dovrà inserire la **scansione firmata digitalmente attestante l'assolvimento del pagamento di euro 32,00 tramite una (a scelta) delle seguenti modalità:**

1. **Scansione Modello F23** - versamento di euro 32,00; si specificano di seguito le modalità per la compilazione del modulo:
  - CAMPO 4: indicare i dati identificativi dell'operatore economico, In caso di raggruppamento temporaneo indicare i dati identificativi dell'impresa mandataria;
  - CAMPO 5: indicare i dati identificativi della Stazione Appaltante: Comune di Vado Ligure - codice fiscale 00251200093
  - CAMPO 6: indicare codice ufficio/ente **TLQ**
  - CAMPO 11: indicare come codice tributo **"456T"**
  - CAMPO 12: indicare come descrizione **"Imposta di bollo – CIG 8994459E5C"**
  - CAMPO 13: euro 32,00
  
2. **Scansione Modello F24** - versamento di euro 32,00: l'operatore economico può scegliere tra due diversi codici tributo e quindi seguire le seguenti modalità di compilazione del modulo:
  - a) Compilare la Sezione Erario – codice tributo 1552 – anno di riferimento 2021  
Non è richiesta la compilazione del codice ufficio
  - oppure**
  - b) Compilare la Sezione Erario – codice tributo 2501 – anno di riferimento 2021  
Non è richiesta la compilazione del codice ufficio.
  
3. **Attestazione assolvimento** pagamento tramite contrassegno o autorizzazione Agenzia delle Entrate

## **16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato 2 (da utilizzare a seconda della natura dell'operatore economico partecipante, barrando le parti che non ricorrono) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett b) della L. 120/2020;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. dichiara di aver preso visione del progetto, della documentazione di gara e della planimetria (indicante i luoghi di esecuzione del servizio);
7. conosce ed accetta l'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici del 04-01-2019, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con U.T.G. Prefettura di Savona e pubblicato sul sito web comunale;
8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risultasse aggiudicatario;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e pubblicato sul sito web comunale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, l'impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione, conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essi da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto della mandanti/consorziate;
11. in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari, la specifica delle parti di lavori che saranno eseguite da ogni partecipante;
12. in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 del Codice, le consorziate che fanno parte del consorzio e quelle per le quali il consorzio concorre;
13. produce dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.Lgs 159/2011 (informativa antimafia), relativamente ai dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età del rappresentante legale e di tutti gli amministratori, prodotta anche in caso di iscrizione o di richiesta di iscrizione in White List, alla data del bando di gara;
14. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**: dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di

autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**15. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

16. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

17. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte della stazione appaltante per le finalità descritte nell'informativa;

**18. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, della L. 33/2009, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, della L. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE (modello allegato 3) di cui allo schema allegato al D.M. M.I.T. del 18 luglio 2016 e successive modifiche, **redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea sottoscritto con firma digitale** secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) copia digitale dell'originale analogico con attestazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente, ovvero originale sottoscritto digitalmente da entrambe le parti del contratto di

avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente, oltre all'oggetto e alla durata, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, dettagliata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto relativo alle condizioni di partecipazione del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

**Parte IV – Criteri di selezione**

**IL CONCORRENTE DICHIARA DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI DAI CRITERI DI SELEZIONE BARRANDO DIRETTAMENTE LA SEZIONE «a»** (anche in caso di avvalimento) **ed, inoltre**, compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

**Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE deve essere presentato:**

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Inoltre :

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art 45 c. 2 lettere d) e) f) g) del Codice per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI;
- Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate: pertanto dovrà essere compilato un DGUE per il consorzio e un DGUE per la consorziata per la quale il consorzio concorre/partecipa. Pertanto, nel modello di formulario, deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

### 16.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- 1) PASSOE acquisito presso l'ANAC di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria, **sottoscritto digitalmente dall'operatore economico**;
- 2) **Ricevuta di pagamento di euro 80,00** del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione Contributi Gara", **sottoscritta digitalmente dall'operatore economico**;
- 3) **Documento attestante la garanzia provvisoria**, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.  
  
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia corredata da dichiarazione sottoscritta digitalmente in ordine alla sua conformità all'originale della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) **Dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 5) **Progetto di assorbimento del personale** relativo all'appaltatore uscente, atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con riferimento al numero dei lavoratori che ne beneficeranno e alla relativa proposta contrattuale, **a pena di esclusione**.  
  
**Tale progetto dovrà essere sottoscritto digitalmente e, a pena d'esclusione, non dovrà anticipare il contenuto dell'offerta economica.**
- 6) **IN CASO DI AVVALIMENTO**: dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice e, nello specifico:
  - MODELLO Documento di Gara Unico Europeo **COMPILATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE** dall'impresa ausiliaria per le parti di pertinenza;

- dichiarazione del concorrente (parte II lett. C del Documento di Gara Unico Europeo ) attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria (modello allegato 4) con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
- scansione firmata digitalmente dell'originale cartaceo ovvero originale sottoscritto digitalmente da entrambe le parti del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto, **a pena di nullità**, deve avere data certa, riportare in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

## 7) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente.

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

### Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia corredata da dichiarazione sottoscritta digitalmente in ordine alla sua conformità all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia corredata da dichiarazione sottoscritta digitalmente in ordine alla sua conformità all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia corredata da dichiarazione sottoscritta digitalmente in ordine alla sua conformità all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia corredata da dichiarazione sottoscritta digitalmente in ordine alla sua conformità all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 17. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA

La busta telematica relativa all'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, relazione tecnica dei servizi offerti.

L'offerta dovrà essere articolata nel rispetto della suddivisione in criteri individuati nella tabella che segue, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa illustrativa, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella sottostante.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante della Società, dal legale rappresentante del consorzio o società consortile già costituiti oppure, in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, da tutti i rappresentanti delle Società che intendono raggrupparsi o consorziarsi, pena l'esclusione.

Non sono ammesse offerte in variante, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione, saranno parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto, salvi i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

## 18. BUSTA TELEMATICA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta in conformità al fac simile (modello 5, allegato al presente disciplinare di gara), corredata dai seguenti elementi:

- a) l'indicazione del **ribasso percentuale** che il concorrente offre, espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni, rispetto alla base d'asta soggetta a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
- b) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Il ribasso percentuale può essere indicato fino alla terza cifra decimale; l'eventuale quarta cifra decimale, ove apposta, sarà ignorata da questa Stazione appaltante e non si procederà quindi ad alcun arrotondamento.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

Si evidenzia che i prezzi offerti, i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i costi della manodopera nonché la sua sottoscrizione, costituiscono **elementi sostanziali** dell'offerta economica, che non possono essere

aggiunti a posteriori mediante il soccorso istruttorio, pena l'alterazione del principio di parità di trattamento dei partecipanti alla procedura di gara. Pertanto la loro **mancata indicazione è causa di esclusione dalla gara.**

Si precisa che, nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. La mancata presentazione delle buste telematiche nei termini e secondo le modalità sopraindicate comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

**L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste relative alla documentazione amministrativa e all'offerta tecnica è causa di esclusione.**

Altresì, ai fini delle giustificazioni di cui all'art. 97 commi 1 e 4 del Codice, l'operatore economico fornisce il dettaglio economico dell'offerta compilando il prospetto riportato nell'offerta economica.

## **19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 lettera a) e art. 95 comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

<b>ELEMENTO DA VALUTARE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

I punteggi assegnati si intendono quali "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica:**

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	<b>PROGETTO EDUCATIVO-PEDAGOGICO</b>	40	1.1	Analisi di caratteristiche e risorse del contesto territoriale di riferimento	5
			1.2	Analisi dei bisogni dell'utenza, con particolare attenzione allo specifico territorio di riferimento	8
			1.3	Metodologia dell'intervento educativo nel suo complesso e relativi strumenti educativi	14
			1.4	Documentazione delle esperienze e programma del controllo della qualità rispetto agli obiettivi	8
			1.5	Sinergie sviluppate o che si intendono sviluppare, con soggetti istituzionali e non, ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza.	5
2	<b>PROGETTO TECNICO - ORGANIZZATIVO</b>	30	2.1	Programma delle attività e suo livello di coerenza con le indicazioni generali del capitolato	12
			2.2	Formazione che l'operatore economico concorrente organizzerà in corso di esecuzione del contratto in favore degli operatori addetti ai servizi oggetto di affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio stesso	8
			2.3	Strategie di comunicazione	5
			2.4	Migliorie progettuali	5
Totale		70			70

L'offerta dovrà essere articolata nel rispetto della suddivisione in criteri e sub-criteri individuati in tabella, predisponendo un elaborato per ogni sub criterio, in modo da consentire alla commissione di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a punti 45** rispetto al punteggio massimo attribuibile di punti 70. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

**MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Tutte le relazioni descrittive componenti l'offerta tecnica devono avere le seguenti caratteristiche: Formato A4 – Carattere di scrittura Times New Roman – Dimensione carattere 12 – Interlinea Singola – Margine sia lato destro che lato sinistro a 2 cm. Margine sia superiore che inferiore a 2 cm.

La relazione descrittiva dell'offerta tecnica deve essere complessivamente (criterio 1 e criterio 2) di massimo 50 facciate (50 pagine) - eventualmente corredata da immagini esplicative.

Le facciate possono includere oltre alle parti scritte, immagini e/o grafici, sempre entro il limite di numero massimo delle facciate e nel rispetto dei criteri dimensionali sopraccitati.

Qualora la Commissione giudicatrice evinca che i criteri dimensionali applicati agli elaborati (firmati digitalmente e oggetto di valutazione) non siano conformi a quanto richiesto, ricondurrà gli stessi a quanto sopra indicato e ne valuterà solo la porzione rientrante nei predetti canoni dimensionali.

Non saranno oggetto di valutazione le ulteriori facciate presentate rispetto al numero massimo prescritto.

L'offerta tecnica dovrà essere articolata nel rispetto della suddivisione in criteri e sub-criteri individuati in tabella, predisponendo un elaborato per ogni sub criterio e devono essere redatti nel rispetto dell'attuale normativa Covid-19.

Ogni elaborato dovrà individuare chiaramente il criterio ed il sub criterio a cui si riferisce, in modo da consentire alla commissione di reperire in modo univoco le informazioni occorrenti alla valutazione.

In particolare l'offerta dovrà essere articolata come segue:

### **Criterio 1 PROGETTO EDUCATIVO-PEDAGOGICO**

#### **sub criterio 1. Analisi di caratteristiche e risorse del contesto territoriale di riferimento**

Il punteggio è attribuito sulla base della completezza, adeguatezza o originalità dell'analisi

#### **sub criterio 2. Analisi dei bisogni dell'utenza, con particolare attenzione allo specifico territorio di riferimento**

Il punteggio è attribuito sulla base della completezza, adeguatezza dell'analisi dei bisogni per le fasce d'età (meglio specificate nel Capitolato) e analisi dei bisogni adulti di riferimento e famiglie.

#### **sub criterio 3. Metodologia dell'intervento educativo nel suo complesso e relativi strumenti educativi**

Il punteggio è attribuito sulla base della completezza, adeguatezza o originalità dell'elaborato presentato. Saranno valutati i principi metodologici di riferimento degli interventi che dovranno trovare un'esplicitazione operativa nelle attività programmate, strategie specifiche finalizzate all'inclusione dei bambini e delle bambine in situazione di disabilità e/o disagio, strategie per favorire la partecipazione attiva delle famiglie, anche in relazione alla presenza di bambini/e di culture diverse.

#### **sub criterio 4. Documentazione delle esperienze e programma del controllo della qualità rispetto agli obiettivi**

Il punteggio è attribuito sulla base della completezza, adeguatezza degli strumenti e dei metodi proposti e sulla loro coerenza con il progetto educativo complessivo proposto.

Saranno valutati: la documentazione delle esperienze pregresse (indicare modalità e

strumenti di attuazione delle stesse), controllo di qualità rispetto agli obiettivi (indicare modalità e strumenti)

**sub criterio 5. Sinergie sviluppate o che si intendono sviluppare, con soggetti istituzionali e non, ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza.**

Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e numero dei soggetti coinvolti nonché sulla rilevanza del valore aggiunto al servizio oggetto dell'appalto.

Saranno valutate sinergie con servizi pubblici (indicare metodologie e strumenti) e con soggetti privati (indicare metodologie e strumenti) da realizzarsi mediante documentati accordi.

## **Criterio 2 PROGETTO TECNICO – ORGANIZZATIVO**

**sub criterio 1. Programma delle attività e suo livello di coerenza con le indicazioni generali del capitolato**

Il punteggio è attribuito sulla base dell'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro e della coerenza dell'impiego nelle diverse professionalità in relazione alla realizzazione del servizio

Sono valutati la progettazione del servizio (obiettivi e strumenti), l'organizzazione del lavoro e del personale, la gestione delle criticità (misure di contenimento del turnover), implementazione di attività alternative e a distanza.

**sub criterio 2. Formazione che il soggetto concorrente organizzerà in corso di esecuzione del contratto in favore degli operatori addetti ai servizi oggetto di affidamento, con particolare riferimento alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio stesso.**

Il punteggio è attribuito sulla base della qualità delle iniziative formative, sulla quantità delle stesse, sul livello di coerenza delle iniziative con il progetto presentato, sia nei suoi aspetti pedagogici sia in quelli organizzativi, sulla disponibilità, in caso di iniziative formative prodotte direttamente, a consentire l'eventuale partecipazione di altri soggetti (ad es. personale dell'Amministrazione Comunale o personale delle scuole).

Devono essere indicate con chiarezza, per ciascuna delle iniziative proposte, l'oggetto, le finalità, una breve descrizione, la durata in ore, gli operatori coinvolti nel progetto che vi prenderanno parte.

**sub criterio 3. Strategie di comunicazione**

Il punteggio è attribuito sulla base della adeguatezza degli strumenti proposti

Saranno valutate le iniziative, ex ante e ex post, che intende adottare per promuovere un'efficace comunicazione delle attività e delle caratteristiche del servizio presso i soggetti del territorio interessato, da attivare a cura e spese dell'aggiudicatario.

**sub criterio 4. Migliorie progettuali**

Il punteggio è attribuito sulla base delle proposte innovative/migliorative/integrative non ricomprese nel capitolato e strettamente connesse al servizio posto a gara, che il concorrente si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante durante la vigenza contrattuale: attività integrative e/o collaterali utili in grado di conferire valore aggiunto al servizio, oltre che migliorare ad es. l'aspetto dell'accoglienza ed ambientamento dei bambini, l'organizzazione degli ambienti, la previsione di nuove attività giornaliere (es. laboratori, insegnamento lingua straniera, progetti a tema, ecc.). Si precisa che dette proposte dovranno tenere in considerazione gli indirizzi regionali (non deve trattarsi di ore di servizio aggiuntive, ma di proposte migliorative sul piano qualitativo).

Eventuali maggiori oneri economici, derivanti dalle proposte oggetto di valutazione, sono a carico dell'offerente che non potrà pretendere ulteriori compensi rispetto a quanto previsto a base di gara.

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi nella colonna "D" della tabella soprastante, ciascun commissario attribuisce un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale variabile da zero ad uno.

La Commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, tenendo conto dei seguenti giudizi:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>VALUTAZIONE SINTETICA</b>
Non trattato/non valutabile	0,00	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato gravemente incompleto e totalmente inadeguato.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato gravemente inadeguato ed incompleto.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato inadeguato e incompleto.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato inadeguato

Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato incompleto e poco chiaro
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato adeguato a descrivere la proposta
Discreto	0,7	Contenuti di interesse dell'amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato completo ed adeguato a descrivere la proposta
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse dell'amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato completo e chiaro, che descrive la proposta in modo significativo
Più che buono	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse dell'amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare Elaborato completo e chiaro, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse dell'amministrazione rispetto alle finalità del servizio ed al parametro da valutare, Elaborato completo, chiaro ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato

In riferimento ai calcoli derivanti sia dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari che dall'applicazione del coefficiente medio, si considerano tre decimali dopo la virgola (troncamento al terzo decimale senza arrotondamento).

### **METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche con il metodo aggregativo - compensatore basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio ponderati per il peso relativo del criterio. Il punteggio attribuito all'offerta tecnica di ciascun concorrente sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli elementi.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

***P<sub>i</sub>*** = *punteggio concorrente i;*

***C<sub>ai</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

***C<sub>bi</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

***C<sub>ni</sub>*** = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*



**Pa** = peso criterio di valutazione a;

**Pb** = peso criterio di valutazione b;

.....

**Pn** = peso criterio di valutazione n.

Non si darà luogo ad alcuna riparametrazione del punteggio attribuito alle offerte tecniche in considerazione del fatto che l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo viene assicurata dalla valorizzazione degli elementi dell'offerta tecnica, individuati da criteri che garantiscono un confronto concorrenziale adeguato.

## 19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica, successivamente all'attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica, in seduta telematica, si procederà all'assegnazione del punteggio relativo al prezzo (punteggio massimo attribuibile 30 punti), secondo la seguente formula: proporzionalità inversa (interdipendente)

Al rialzo (in funzione del ribasso):  $PE = PE_{max} \times \frac{R}{R_{max}}$

PE: punteggio attribuito

PE max: massimo punteggio attribuibile

R: ribasso offerto in esame

Rmax : ribasso più elevato tra quelli offerti in gara

## 20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi/Portale Appalti e Contratti" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE.

La presente procedura di gara si svolgerà **unicamente** in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa

La prima seduta telematica avrà luogo attraverso la Piattaforma telematica Appalti&Contratti il giorno **28 Gennaio 2022 alle ore 09,00.**

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite invio di comunicazione e pubblicazione di apposito avviso sulla Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti tramite invio di comunicazione e pubblicazione di apposito avviso sulla Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta telematica, il Seggio di Gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa dei plichi telematici inviati dai concorrenti, rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Successivamente, sarà adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Il principio di segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematiche, è garantito in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche della piattaforma telematica stessa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, ovvero attraverso il Portale, mediante richiesta diretta della stazione appaltante.

## **22 BUSTE TELEMATICHE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA – APERTURA E RELATIVA VALUTAZIONE.**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e conclusa la fase di ammissione dei concorrenti, si insedierà in seduta telematica la Commissione giudicatrice che procederà allo sblocco e all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Rup/Seggio di Gara che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta telematica, la Commissione formalizzerà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta telematica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, dato dalla sommatoria del punteggio assegnato all'offerta tecnica e a quella economica, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, in seduta telematica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice chiude la seduta telematica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al RUP/Seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti sia nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa che nella busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica. La Commissione non procede all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

### **23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto (tramite pec) al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara telematica e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, se richiesta. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Amministrazione per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati o di accordo con l'Amministrazione, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, se richiesta, secondo le previsioni di cui all'art. 93, comma 6 del Codice. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20 e dell'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata

dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari circa a euro 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

La stazione appaltante si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, con successiva comunicazione, l'esatto ammontare dell'importo complessivo dovuto, comprensivo anche del costo di eventuali ulteriori avvisi (proroghe, rettifiche al bando, etc.).

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e alle previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.vado-ligure.sv.it/>

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Savona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **27 . ALTRE INFORMAZIONI**

- (1) L'Amministrazione Comunale si riserva di differire, spostare, revocare o annullare la presente procedura e di sospendere, spostare o rinviare le sedute di gara senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o qualunque altro titolo;
- (2) L'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, in ragione dei costi sostenuti per la preparazione, redazione e presentazione dell'offerta;
- (3) L'Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria – Via dei Mille, 9 - 16147 Genova (GE), nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010 ovvero, nel termine di 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- (4) La proposta di aggiudicazione è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la Stazione Appaltante lo sarà dopo l'intervenuta approvazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione da parte degli organi competenti, fermi restando gli accertamenti di legge;
- (5) La consegna del servizio potrà avvenire in pendenza di contratto sotto le riserve di legge;
- (6) La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- (7) Si richiama quanto previsto in materia di diritto di accesso agli atti dall'art. 53 del Codice.

Il Responsabile dell'Accordo Consortile  
tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano  
Dott.ssa Cristiana Del Bono

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679

### **SOGGETTI INTERESSATI: FORNITORI.**

Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

- Adempimento di obblighi fiscali o contabili;
- Gestione dei fornitori;
- Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
- Programmazione delle attività.

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

- di obblighi previsti dalle leggi vigenti.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:

- trattamento a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

- Impiegati comunali e amministratori locali.

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

- banche e istituti di credito;
- comunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006);
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- enti previdenziali e assistenziali;
- nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto;
- interessati portatori di interesse legittimo.

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso:

- affissione all'albo pretorio;
- pubblicazione su internet.

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

- stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni Battista 5, 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: [privacy@comune.vado-ligure.sv.it](mailto:privacy@comune.vado-ligure.sv.it); Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è:

- Ing. Ivan Martina (E-mail: [dpo@comune.vado-ligure.sv.it](mailto:dpo@comune.vado-ligure.sv.it); CF: MRTVNI76B03D862F).

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet <https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396298>.



## **REG.TO UE 2016/679: ARTT. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. la portabilità dei dati.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.